

STATUTO

TITOLO I

Art. 1 - Denominazione e sede

È costituita, con sede in Torino, presso Confindustria Piemonte, l'associazione denominata "Osservatorio per la comunicazione d'impresa – Piemonte" in forma abbreviata "OCIP" senza interpunzione e senza vincoli di rappresentazione grafica.

Art. 2 - Durata

La durata dell'OCIP è illimitata.

Art. 3 - Autonomia

L'OCIP è un'associazione in collegamento con le Associazioni territoriali di Confindustria del Piemonte ed è libera, autonoma, privata, apolitica, apartitica ed aconfessionale e non ha carattere sindacale o scopo di lucro.

Art. 4 - Finalità

L'OCIP, consapevole dell'importanza e del valore etico della comunicazione nell'impresa, del valore di un'attenta sensibilità alle problematiche professionali ed aziendali, dello sviluppo economico, del progresso e della società in generale ed in considerazione delle numerose norme entrate in vigore che regolamentano le modalità della comunicazione, si propone di:

- promuovere la conoscenza e la collaborazione tra i soci in relazione alla loro attività professionale; ricercando e tutelando, anche, comuni interessi e motivazioni di aggregazione e di vita sociale;
- porsi come centro di informazione, formazione ed orientamento per i soci e la realtà socioeconomica ed industriale del Territorio, nella consapevolezza di una crescente responsabilità professionale e sociale e di una sentita esigenza partecipativa;
- organizzare iniziative ed eventi culturali e professionali miranti ad innescare un vero confronto che porti ad essere l'OCIP componente attiva nell'evoluzione dei rapporti sociali, economici, imprenditoriali, manageriali e culturali, svolgendo in detto ambito anche attività di utilità sociale;
- sviluppare azioni di promozione, cooperazione, sensibilizzazione al fine di accrescere lo sviluppo ed agevolare l'aggiornamento professionale dei soci, con l'obiettivo, anche, di consentire più efficaci apporti di capacità professionale e di esperienza aziendale a tutti i livelli e in qualsiasi sede, nazionale ed internazionale;
- attivare e sviluppare contatti con enti, istituzioni ed organizzazioni che perseguono analoghe finalità.

Per il conseguimento e nell'ambito delle proprie finalità, l'OCIP può, direttamente o indirettamente, assumere e dismettere partecipazioni in società, enti ed imprese. Il tutto nel rispetto delle disposizioni di legge e con esclusione delle attività vietate dalla legislazione vigente.

Art. 5 - Attività

5.1 L'OCIP mette in opera tutti i mezzi ritenuti utili per conseguire i fini indicati all'articolo 4, proponendosi in particolare di:

- promuovere azioni di formazione, dibattiti, incontri, studi e ricerche su temi

specifici o generali, connessi agli scopi sociali;

- approfondire problemi di comune interesse, anche attraverso attività mirate di comunicazione attraverso gli strumenti ritenuti più idonei, anche di natura informatica;

- attivare, mantenere ed implementare collegamenti con opinion leader, organizzazioni culturali, enti privati e pubblici, sia nazionali, sia internazionali e promuovere e partecipare ad iniziative di comune interesse;

- stimolare l'adesione alle iniziative per le quali possano risultare utili le capacità professionali, le funzioni e le esperienze dei propri Soci.

5.2 Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'OCIP prevalentemente tramite prestazioni personali, volontarie, gratuite, fornite dai propri soci.

TITOLO II

Soci e Organi Sociali

Art. 6 - Qualità di Socio

6.1 Il numero dei Soci dell'OCIP è illimitato.

6.2 I Soci sono persone fisiche che svolgono ruoli tecnici e/o professionali nel settore comunicazione, media, immagine e relazioni esterne di aziende, enti ed organizzazioni e che, entrando a far parte dell'OCIP, si impegnano a contribuire alla realizzazione degli scopi della medesima.

6.3 Modalità di adesione all'OCIP:

- la richiesta di ingresso nell'OCIP da parte di una persona fisica implica una manifestazione di volontà per iscritto e in tal senso, consistente nella compilazione del modulo fornito dall'OCIP, cui verrà allegato un dettagliato curriculum vitae di recente formulazione, datato e sottoscritto per certificazione;

- le domande saranno esaminate dal Consiglio Direttivo e si intendono accolte con il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) dei componenti del Consiglio presenti;

- qualora la proposta sia accettata, il candidato, dovrà provvedere al puntuale pagamento della quota associativa (di cui all'articolo 23.2) e, da quel momento, acquista la qualità di Socio.

6.4 I Soci dell'OCIP si dividono in Soci Ordinari e Soci Onorari.

a) Sono Soci Ordinari:

- il personale addetto alla comunicazione e ai media delle Associazioni di Confindustria del Piemonte;

- le persone fisiche che svolgono ruoli nel settore comunicazione, media, immagine e relazioni esterne di aziende, enti ed organizzazioni in Piemonte;

- i professori e ricercatori universitari e postuniversitari che siano docenti di materie legate alla comunicazione e ai media in Piemonte.

b) Sono Soci Onorari le persone fisiche di particolare rilevanza professionale, sempre nel campo della comunicazione, dei media e delle relazioni esterne di aziende, enti ed organizzazioni, nominate, su formale proposta del Presidente, dal Consiglio Direttivo. I Soci Onorari non hanno diritto di voto, ma possono partecipare alle assemblee.

c) Sono Soci Juniores i Soci Ordinari che non hanno raggiunto i 30 (trenta)

anni di età. Per i Soci Juniores è prevista una quota annuale ridotta. E' aggregato all'OCIP un laboratorio della comunicazione del quale possono fare parte le persone fisiche che frequentano per studio le facoltà ed i corsi universitari.

6.5 L'appartenenza all'OCIP in qualità di Socio comporta:

- a) l'obbligo del Socio di osservare le norme del presente Statuto e accettare le deliberazioni che saranno adottate dagli organi dell'OCIP per il conseguimento delle finalità associative;
- b) il diritto del Socio a partecipare a tutte le attività promosse dall'OCIP, nonché di essere beneficiario di tutte le iniziative promosse dall'OCIP per i propri Soci.

6.6 La qualità di Socio Ordinario si perde per:

- a) recesso (dimissioni), da presentarsi per iscritto;
- b) esclusione per venir meno dello svolgimento di attività nell'ambito della comunicazione e relazioni esterne d'impresa, per motivi diversi dalla quiescenza;
- c) esclusione per morosità nel pagamento della quota associativa di un anno;
- d) esclusione per comportamento contrastante con gli scopi dell'OCIP o per persistenti violazioni degli obblighi statutari.

In ogni caso prima di procedere all'esclusione ai sensi dei precedenti punti c) e d), devono essere contestati per iscritto al Socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

La competenza a procedere è del Consiglio Direttivo, sentito il Collegio dei Revisori e Proviviri.

6.7 Ai fini di qualsiasi comunicazione, il domicilio dei Soci si considera quello comunicato all'atto dell'iscrizione all'OCIP o da successive modifiche, notificate dai Soci stessi.

Art. 7 - Organi sociali

7.1 Sono Organi collettivi dell'OCIP:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Comitato Scientifico;
- il Collegio dei Revisori e Proviviri.

7.2 Sono Organi individuali (Cariche sociali) operanti all'interno dell'OCIP quelle di:

- Presidente;
- Vice Presidenti;
- Segretario del Consiglio Direttivo;
- Presidente del Comitato Scientifico;
- Tesoriere.

7.3 Ogni Carica Sociale viene ricoperta a titolo gratuito e non sono previsti emolumenti per l'attività prestata dai Soci a favore dell'OCIP, ma solo rimborsi di spese vive nei casi autorizzati dal Consiglio Direttivo, previa documentazione ed entro i limiti stabiliti dallo stesso Consiglio.

7.4 La durata degli Organi e delle correlate cariche all'interno dell'Associazione è fissata dal presente Statuto.

Qualora non fosse possibile provvedere tempestivamente al loro rinnovo, essi continueranno a svolgere le rispettive funzioni per un periodo massimo di sei mesi dopo la relativa scadenza.

Oltre detto termine le rispettive funzioni saranno svolte in accordo con il Collegio dei Revisori e Probiviri, che rimarrà in ogni caso in carica sino ad avvenuto insediamento dei nuovi Organi dell'OCIP.

TITOLO III

Assemblea generale dei Soci

Art. 8 - Compiti dell'Assemblea

8.1 L'Assemblea è costituita da tutti i Soci Ordinari, in regola con il pagamento della quota associativa di cui all'Articolo 23.2 e può essere ordinaria o straordinaria.

8.2 Spetta all'Assemblea:

- a) proporre indirizzi generali, esprimere pareri e mozioni;
- b) discutere e approvare le relazioni del Consiglio Direttivo e del Presidente dell'OCIP;
- c) discutere e approvare i bilanci annuali;
- d) eleggere, tra i Soci Ordinari, i membri del Consiglio e i membri del Collegio Revisori e Probiviri;
- e) approvare eventuali modifiche dello Statuto;
- f) deliberare lo scioglimento dell'OCIP;
- g) deliberare sull'acquisto, la vendita o altri atti di disposizione di beni immobili;
- h) deliberare su ogni altro argomento che le venga proposto a termini di Statuto.

Art. 9 - Rappresentanza in Assemblea

9.1 I Soci Ordinari possono, mediante delega scritta ad altro Socio Ordinario, concorrere alla valida costituzione dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 11.

9.2 Un Socio Ordinario può essere portatore di più deleghe di altri Soci Ordinari, fino a un massimo di 3 (tre) deleghe.

9.3 I Soci Onorari possono partecipare all'Assemblea, senza diritto di voto.

Art. 10 - Convocazione dell'Assemblea

10.1 L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'OCIP che stabilisce la data; si riunisce, in via ordinaria, almeno una volta l'anno entro il primo semestre, per l'approvazione del bilancio e, in via straordinaria, ogni qualvolta lo stesso Presidente, il Consiglio Direttivo (a maggioranza) o almeno 25 (venticinque) Soci Ordinari, a mezzo richiesta indirizzata per iscritto al Presidente presso la sede dell'Associazione, ne richiedano la convocazione.

10.2 La data dell'Assemblea straordinaria, richiesta da almeno 25 (venticinque) Soci Ordinari, è fissata dal Presidente non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data in cui la richiesta è pervenuta al Presidente stesso.

10.3 La convocazione dell'Assemblea deve avvenire mediante comunicazione scritta da inviare al domicilio dei Soci mediante e-mail all'indirizzo comunicato dai soci all'atto dell'adesione.

10.4 L'avviso di convocazione per l'Assemblea ordinaria, con l'elenco delle materie da trattare, deve essere inviato dal Presidente a tutti i Soci almeno 30

(trenta) giorni prima di quello fissato per la riunione.

Il termine per la convocazione dell'Assemblea straordinaria, a discrezione del Presidente, può essere ridotto fino a 10 (dieci) giorni.

10.5 L'elenco delle materie da trattare nelle Assemblee straordinarie deve in ogni caso comprendere gli argomenti proposti dal Consiglio Direttivo, dal Presidente o dai Soci che hanno richiesto la convocazione.

L'elenco delle materie da trattare può essere integrato, prima dell'inizio dei lavori, con l'inserimento di altre materie proposte dal Consiglio Direttivo, dal Presidente o dai Soci che hanno richiesto la convocazione.

Art. 11 - Validità dell'Assemblea

11.1 L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando è presente, di persona o per delega, la metà più uno dei Soci Ordinari.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita, qualunque sia il numero dei soci presenti, di persona o per delega. In caso di impossibilità di incontro con presenza fisica, è possibile organizzare l'evento tramite piattaforma digitale (es. Zoom, Meet, GoMeeting etc) mantenendo gli stessi criteri di validità.

11.2 Le deliberazioni dell'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, sono prese a maggioranza dei Soci Ordinari presenti di persona o per delega.

Art. 12 - Funzionamento dell'Assemblea

12.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in sua assenza è presieduta da un Vicepresidente.

12.2 Come primo atto, il Presidente del Collegio dei Revisori e Provisori verifica la regolare costituzione dell'Assemblea. Il Presidente nomina il Segretario dell'Assemblea e proclama i risultati delle votazioni e delle deliberazioni.

12.3 Ogni decisione relativa sia alle modalità di espressione del voto sia ad ogni altra norma di funzionamento dell'Assemblea sarà adottata di volta in volta dal Presidente dell'Assemblea.

TITOLO IV

Amministrazione e Rappresentanza

Art. 13 - Il Consiglio Direttivo

a) Il Consiglio Direttivo è composto da 17 (diciassette) membri, dei quali 8 (otto) sono indicati dalle Associazioni territoriali di Confindustria del Piemonte nell'ambito delle professionalità relative alla comunicazione e ai media (un Consigliere per ogni Associazione territoriale regionale piemontese) ed 1 (uno) indicato da Confindustria del Piemonte, 8 (otto) sono eletti dall'Assemblea tra i soci ordinari operativi nelle aziende associate al sistema confindustriale, riservando tra questi la metà dei posti agli over 40 e l'altra metà agli under 40 (e in caso di numero dispari con un posto in più agli over 40); è garantito l'equilibrio di genere.

b) Ogni Socio Ordinario operante in aziende associate al sistema confindustriale è eleggibile. I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.

c) Il Consiglio dura in carica 4 (quattro) esercizi sociali.

Art. 14 - Compiti del Consiglio Direttivo

14.1 Il Consiglio Direttivo provvede affinché siano adempiute le finalità statutarie dell'OCIP, nel rispetto degli interessi e della volontà dei soci.

14.2 Il Consiglio Direttivo elegge, tra i Soci Ordinari suoi membri:

a) il Presidente dell'OCIP;

Inoltre:

b) nomina, su proposta del Presidente, i Vice Presidenti, sino al numero massimo di 2 (due) ed il Tesoriere;

c) su proposta del Presidente, il Consiglio Direttivo può nominare i Soci Onorari;

d) il Consiglio Direttivo - con la maggioranza dei due terzi - ha il potere di destituire le cariche sociali da lui elette o nominate.

Il Consiglio Direttivo elegge, inoltre, i membri del Comitato Scientifico ed il suo Presidente.

14.3 Il Consiglio, in particolare:

a) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;

b) elabora le linee programmatiche e fornisce al Presidente tutte le indicazioni e la collaborazione necessaria alla attuazione delle finalità dell'OCIP;

c) stimola la collaborazione dei Soci, esamina eventuali proposte, pareri e istanze e provvede ad inoltrarli agli altri Organi Sociali;

d) può chiedere al Presidente la convocazione straordinaria dell'Assemblea dei Soci;

e) approva le proposte di bilancio consuntivo e preventivo, accompagnate dalla relativa relazione e le sottopone all'Assemblea per l'approvazione. Redige la relazione annuale, da portare in Assemblea, sull'attività svolta e su quella del programma;

f) approva le proposte di modifica delle quote associative;

g) propone modifiche allo Statuto e approva le modifiche proposte dal Presidente dell'Associazione o dai Soci e le sottopone alla verifica del Collegio Revisori e Proviviri, prima della presentazione per il voto all'Assemblea;

h) approva il regolamento per la votazione, predisposto dal Presidente, sentito il parere del Collegio dei Revisori e Proviviri.

Art. 15 - I Consiglieri

I Consiglieri sono eletti dai Soci Ordinari dell'OCIP.

Sulla scheda di votazione appositamente predisposta, ogni elettore può indicare fino a un numero di preferenze pari ai candidati non riservati alle Associazioni di Confindustria del Piemonte scegliendo liberamente tra i candidati.

Risultano eletti i candidati che avranno raccolto il maggior numero di voti.

Art. 16 - Elezione dei Consiglieri

16.1 La formazione della lista dei candidati per ciascuna elezione e la preparazione delle schede elettorali, avviene a cura del Collegio Revisori e Proviviri, sulla base di quanto stabilito dal Consiglio Direttivo.

16.2 Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del Consiglio Direttivo

uscente (vale a dire decorsi quattro esercizi a partire dal mese di insediamento), il Collegio Revisori e Proviviri indice le elezioni del nuovo Consiglio, dandone comunicazione scritta ai Soci Ordinari.

Tale comunicazione fissa la data entro la quale questi ultimi possono far pervenire al Collegio la dichiarazione di disponibilità alla propria candidatura.

16.3 L'elezione può essere effettuata o di presenza (fisica o in collegamento telematico) o per corrispondenza.

16.4 Lo scrutinio delle schede è effettuato dal Collegio Revisori e Proviviri. L'attribuzione nominativa dei seggi viene effettuata sulla base delle preferenze raccolte dai candidati. Vengono eletti i primi in graduatoria. In caso di parità di voti viene eletto il Socio più anziano d'iscrizione.

16.5 La proclamazione dei risultati definitivi e la relativa comunicazione ai Soci sono fatte dal Collegio Revisori e Proviviri non oltre 30 (trenta) giorni dal termine di scadenza fissato per la restituzione delle schede.

16.6 Nel caso di recesso o esclusione di un Consigliere eletto dalla sua qualità di Socio, ovvero di rinuncia al suo ruolo di Consigliere, subentra di diritto, fino alla scadenza dell'intero Consiglio Direttivo, il primo dei candidati non eletti; in caso di parità di voti subentra il Socio più anziano d'iscrizione.

16.7 Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori e Proviviri indice nuove elezioni del Consiglio Direttivo.

16.8 La decisione relativa a ogni eventuale controversia è di esclusiva competenza del Collegio Revisori e Proviviri.

Art. 17 - Funzionamento del Consiglio Direttivo

a) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente su sua richiesta o su richiesta di un terzo dei Consiglieri, almeno 6 (sei) volte all'anno.

b) È validamente costituito: con la presenza della maggioranza dei membri (anche per collegamento telematico). Non sono ammesse deleghe.

c) Il Consiglio Direttivo può emanare un proprio Regolamento interno e provvedere alle sue eventuali modifiche.

d) Le delibere del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei presenti, aventi diritto di voto.

e) Un Consigliere decade dalla carica se non partecipa, senza averne giustificato motivo, ad almeno 3 (tre) riunioni consecutive, salvo espressa deroga concessa dal Collegio dei Revisori e Proviviri su proposta del Presidente.

Art. 18 - Il Presidente

18.1 Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i Soci Ordinari suoi membri, operanti nelle e rappresenta l'OCIP nei confronti sia dei Soci che dei terzi, in ogni sede e circostanza, anche in giudizio.

18.2 Ha la più ampia facoltà di delega, fatti salvi i temi attribuiti al Consiglio Direttivo ed all'Assemblea ed i limiti espressamente stabiliti dal presente Statuto.

18.3 Resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo che lo ha eletto e può essere destituito dal Consiglio Direttivo.

18.4 Può convocare il Consiglio Direttivo.

18.5 Convoca e presiede l'Assemblea ordinaria e straordinaria.

18.6 Può proporre al Consiglio Direttivo l'elezione di un Presidente Onorario e di Soci Onorari suoi membri.

18.7 Può proporre modifiche allo Statuto.

Art. 19 - I Vice Presidenti

19.1 I Vice Presidenti sono nominati, su proposta del Presidente, dal Consiglio Direttivo, tra i membri del Consiglio Direttivo stesso.

19.2 In caso di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente delegato dal Presidente stesso oppure dal più anziano. In caso di impedimento prolungato del Presidente ad esercitare il suo mandato, i suoi poteri sono assunti dal Vice Presidente più anziano d'iscrizione.

19.3 La firma di un Vice Presidente fa fede dell'assenza o impedimento del Presidente ed esonera i terzi da qualsiasi responsabilità al riguardo.

19.4 I Vice Presidenti restano in carica per tutta la durata del Consiglio Direttivo che li ha eletti.

19.5 Il Presidente può proporre al Consiglio Direttivo la sostituzione dei Vice Presidenti.

Art. 20 - Il Segretario del Consiglio Direttivo

20.1 Il Presidente nomina tra i Soci Ordinari membri del Consiglio Direttivo, il Segretario del Consiglio Direttivo.

20.2 Il Segretario redige i verbali delle assemblee dei Soci e delle riunioni del Consiglio Direttivo, ne conserva regolarmente i registri e cura la tenuta degli altri libri dell'Associazione. Il Segretario dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo e svolge le altre mansioni che il Presidente gli affida in coerenza con le previsioni del presente Statuto.

20.3 Il Segretario dura in carica per tutta la durata del Consiglio Direttivo che lo ha eletto.

Art. 21 - Il Tesoriere

Il Tesoriere è nominato, su proposta del Presidente, dal Consiglio Direttivo nell'ambito dei Soci Ordinari; qualora non faccia già parte del Consiglio Direttivo, ne viene cooptato.

Il Tesoriere:

a) provvede alla riscossione delle quote associative, dandone l'informazione necessaria per l'aggiornamento del libro dei Soci;

b) assicura l'amministrazione dei fondi dell'Associazione e svolge tutti i compiti amministrativo/contabili necessari al funzionamento dell'OCIP, incassando tutte le somme da chiunque dovute ed effettuando tutti i pagamenti deliberati dal Consiglio Direttivo. Provvede alla movimentazione del conto/dei conti accesi c/o le banche designate dal Consiglio Direttivo. Per operazioni di valore stabilito dal Consiglio Direttivo, la firma del Tesoriere dovrà essere affiancata da quella del Presidente o di un Consigliere a ciò delegato;

c) garantisce la correttezza delle registrazioni contabili, che possono essere svolte all'interno dell'OCIP o delegate ad apposita società;

d) redige le proposte di bilancio annuale, preventivo e consuntivo.

TITOLO IV bis

Art. 21 bis – Comitato scientifico

Il Consiglio Direttivo può nominare un Comitato Scientifico composto da tre a undici membri.

Il Comitato Scientifico fornisce al Consiglio Direttivo pareri e valutazioni sulle proposte operative.

Il Comitato dura in carica 4 (quattro) anni.

Apposito regolamento disciplina le sedute del Comitato Scientifico, che possono aver luogo, ad ogni effetto, anche mediante teleconferenza.

TITOLO V

Revisori e Proviviri

Art. 22 - Il Collegio Revisori e Proviviri

22.1 Il Collegio Revisori e Proviviri è composto da 3 (tre) membri effettivi, eletti dall'Assemblea fra i Soci Ordinari. Essi durano in carica 4 (quattro) esercizi sociali e sono rieleggibili.

22.2 Il Collegio, oltre alle facoltà attribuitegli da altre norme del presente Statuto, ha:

- a) la funzione di garantire in ogni momento e circostanza il pieno rispetto dello Statuto dell'OCIP, sostituendosi laddove necessario al Consiglio Direttivo nell'imporre l'osservanza di tutti gli obblighi statutariamente previsti;
- b) la facoltà di indirizzare messaggi all'Assemblea, al Consiglio Direttivo e al Presidente;
- c) la facoltà di esaminare istanze, esprimendo pareri e valutazioni, e di esercitare - ove del caso - la funzione di arbitro amichevole compositore;
- d) il compito di fornire pareri all'Assemblea in merito all'eventuale scioglimento dell'OCIP;
- e) il compito di organizzare e svolgere le operazioni di voto per l'elezione del Consiglio, ai sensi dell'art. 17;
- f) i poteri di verifica della contabilità e dell'amministrazione dell'OCIP e di controllo sui bilanci predisposti dal Tesoriere prima della presentazione in Assemblea;
- g) la facoltà di emanare un proprio Regolamento interno;
- h) il compito di esprimere il proprio parere al Consiglio Direttivo in merito all'eventuale esclusione dei Soci Ordinari. I Revisori e Proviviri hanno facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

TITOLO VI

Risorse dell'OCIP e Bilanci

Art. 23 - Risorse economiche

23.1 L'OCIP trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività, a titolo esemplificativo e non esaustivo, da:

- a) quote associative annuali;

b) eventuali liberalità da terzi privati e pubblici.

23.2 I Soci Ordinari, sono tenuti a corrispondere la quota associativa, da versare entro il primo trimestre di ogni anno. Trascorso tale termine, sarà applicata una maggiorazione, stabilita dal Consiglio Direttivo. La perdita della qualifica di Socio non dà diritto al rimborso della quota associativa.

23.3 Le uscite sono rappresentate dalle spese per il buon funzionamento dell'OCIP e per il conseguimento delle sue finalità.

23.4 E' garantita l'intrasmissibilità della quota associativa ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e la non rivalutabilità della stessa (ai sensi dell'articolo 148 TUIR comma 8 lettera F).

Art. 24 - Esercizio sociale e Bilanci annuali

24.1 L'esercizio finanziario dell'OCIP decorre dal giorno 1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio, le bozze del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo, sono presentate al Consiglio Direttivo per l'approvazione. I bilanci approvati, corredati della relazione del Collegio dei Revisori e Probitari, sono sottoposti all'Assemblea entro il mese di giugno di ogni anno per l'approvazione definitiva.

24.2 Gli utili o gli avanzi di gestione, nonché i fondi e le riserve, non possono essere, anche indirettamente, distribuiti durante la vita dell'OCIP e sono obbligatoriamente impiegati, come ogni altra risorsa dell'OCIP, per la realizzazione di attività istituzionali o, comunque, per attività a queste direttamente connesse, a meno che destinazione o distribuzione non siano imposte da norme di legge.

24.3 I bilanci vengono sottoscritti dal Presidente e dal Tesoriere.

TITOLO VII

Norme finali

Art. 25 - Modifiche dello Statuto

25.1 Il presente Statuto può essere modificato dai Soci Ordinari riuniti in Assemblea straordinaria, su proposta del Presidente o del Consiglio Direttivo.

25.2 Eventuali richieste di modifica da parte dei Soci devono essere indirizzate al Presidente ed essere accompagnate dal testo delle proposte da sottoporre all'approvazione.

Art. 26 - Scioglimento

26.1 In caso di impossibilità di funzionamento dell'OCIP, il Collegio Revisori e Probitari, in accordo con il Presidente e con il Consiglio Direttivo, informa i Soci, proponendo lo scioglimento dell'OCIP.

26.2 Lo scioglimento dell'OCIP, deve essere sottoposto al voto, anche per corrispondenza cartacea, dei Soci Ordinari ed ottenere un voto favorevole pari almeno ai 3/4 (tre quarti) dei Soci aventi diritto di voto.

26.3 Il Collegio Revisori e Probitari, in accordo con il Presidente ed il Consiglio Direttivo, fissa le modalità di voto e assume la gestione di tutte le operazioni di liquidazione dell'OCIP, il cui patrimonio, estinti tutti i debiti sociali, verrà devoluto ad altre associazioni che perseguano finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3

comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO VIII

Disposizioni transitorie

Art. 27 - Disposizioni transitorie

27.1 Il presente Statuto trova immediata applicazione a far data dall'avvenuta approvazione da parte dei Soci e successiva trascrizione e deposito ai fini pubblicitari.

27.2 Gli organi e cariche sociali restano in essere sino alla scadenza dei rispettivi mandati, come originariamente conferiti, salva diversa deliberazione dell'assemblea.

27.3 Il presente Statuto è assoggettato alle leggi dell'ordinamento giuridico italiano, che si applicheranno anche per tutto quanto qui non previsto.